

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 46.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1987.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Conto finanziario

1. Il conto finanziario della Regione Veneto per lo esercizio 1987 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio 1987

1. Le entrate derivanti:

- da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote da esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
- da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;
- da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- da contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 1987 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite:

in	L. 7.141.565.351.072
delle quali sono state riscosse	L. 5.337.619.411.202
e sono rimaste da riscuotere	L. 1.803.945.939.870

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio 1987

1. Le spese per:

- gli organi, le strutture e i servizi dell'Amministrazione generale;
- il sostegno del settore primario, secondario ed energetico;
- la razionalizzazione del settore terziario;
- interventi nel campo delle abitazioni;
- il potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio;
- la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente;

- la riqualificazione dei sistemi di protezione sociale e sanitaria dei cittadini;
- le strutture e i servizi per la cultura, la scuola, la formazione professionale e il tempo libero;
- gli oneri non ripartibili e per le contabilità speciali; impegnate nell'esercizio finanziario 1987 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite:

in	L. 7.270.973.392.128
delle quali sono state pagate	L. 6.134.847.934.258
e sono rimaste da pagare	L. 1.136.125.457.870

Art. 4

Residui attivi dell'esercizio 1986 e precedenti

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1986 risultavano stabiliti:

in	L. 2.298.541.999.310
dei quali nell'esercizio 1987 sono stati riscossi	L. 1.645.590.758.006
sono stati eliminati	L. 62.438.080.285
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1987	L. 590.513.161.019

Art. 5

Residui passivi dell'esercizio 1986 e precedenti

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1986 risultavano stabiliti:

in	L. 1.588.616.107.941
dei quali nell'esercizio 1987 sono stati pagati	L. 695.392.946.401
sono stati eliminati	L. 261.026.648.861
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1987	L. 632.196.512.679

Art. 6

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1987

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1987 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1987 (art. 2)	L. 1.803.945.939.870
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	L. 590.513.161.019

Residui attivi al 31-12-1987 L. 2.394.459.100.889

Art. 7

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1987

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1987 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio (art. 3)	L. 1.136.125.457.870
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	L. 632.196.512.679

Residui passivi al 31-12-1987 L. 1.768.321.970.549

Art. 8

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 1987 è determinata come segue:

- differenza di cassa al 31-12-1986	L. 182.826.895.134	
- riscossioni dell'esercizio 1987:		
in conto residui	L. 1.645.590.758.006	
in conto competenza	L. 5.337.619.411.202	
	<u>L. 6.983.210.169.208</u>	
	<u>L. 6.800.383.274.074</u>	
- pagamenti dell'esercizio 1987:		
in conto residui	L. 695.392.946.401	
in conto competenza	L. 6.134.847.934.258	
	<u>L. 6.830.240.880.659</u>	
differenza di cassa al 31-12-1987	<u>L. 29.857.606.585</u>	

Art. 9

Situazione amministrativa

1. E' accertato nella somma di L. 596.279.523.755 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1987 come risulta dai seguenti dati:

Attivo		
- saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 1986	L. 527.098.996.235	
- entrate accertate nell'esercizio 1987	L. 7.141.565.351.072	
- diminuzione residui attivi provenienti dall'esercizio 1986 e precedenti:		
accertati allo 1-1-1987	L. 2.298.541.999.310	
accertati al 31-12-1987	L. 2.236.103.919.025	
in meno	<u>L. 62.438.080.285</u>	
totale attivo	<u>L. 7.606.226.267.022</u>	

Passivo

- spese impegnate nell'esercizio 1987	L. 7.270.973.392.128	
- diminuzione nei residui passivi provenienti dall'esercizio 1986 e precedenti:		
accertati allo 1-1-1987	L. 1.588.616.107.941	
accertati al 31-12-1987	L. 1.327.589.459.080	
in meno	<u>L. 261.026.648.861</u>	
totale	<u>L. 7.009.946.743.267</u>	
saldo finanziario positivo	<u>L. 596.279.523.755</u>	
totale a pareggio dell'attivo	<u>L. 7.606.226.267.022</u>	

Art. 10

Impegni e pagamenti eccedenti gli stanziamenti

1. Sono approvati gli impegni e i pagamenti eccedenti gli stanziamenti autorizzati nei seguenti capitoli: — 90050, rispettivamente per L. 4.058.055.669 e Lire 1.851.016.392; — 91000, entrambi per L. 422.735.393.037; — 92010, rispettivamente per L. 297.743.417 e L. 57.979.713; in correlazione agli accertamenti effettuati ai corrispondenti capitoli di entrata ai nn. 9805, 9815 e 9825.

2. Sono approvati gli impegni eccedenti gli stanziamenti autorizzati nel capitolo 92020 per L. 1.619.300.249, in correlazione agli accertamenti effettuati al corrispondente capitolo 9835 dell'entrata concernente «Entrate per conto di terzi».

Art. 11

Rendiconti finanziari di enti regionali

1. Sono approvati i rendiconti finanziari dell'esercizio 1987 degli enti regionali sottoelencati nelle risultanze complessive di entrata e spesa a fianco di ognuno indicate:

Ente	Fondo di cassa		Pagamenti	Fondo di cassa		
	al 31-12-1986	Riscossioni		al 31-12-1987	Residui attivi	Residui passivi
E.S.A.V.	20.836.930.813	72.640.184.798	56.791.663.927	36.685.451.684	24.033.882.163	54.585.347.003
Azienda regionale foreste	2.127.474.410	3.885.596.962	3.948.212.244	2.064.859.128	1.580.416.241	3.096.620.952
Istituto regionale per le ville venete	5.786.321.269	3.480.160.173	2.725.646.408	6.540.835.034	186.700.290	6.753.812.018
Istituto sperimentale di tecnica lattiero-casearia	2.684.846.780	3.621.794.463	3.659.488.723	2.647.157.520	1.239.252.917	1.647.426.752
E.S.U. Venezia	3.709.276.689	9.065.263.994	10.471.900.408	2.302.640.275	4.391.689.438	4.673.751.844
E.S.U. Padova	15.904.800.322	26.295.827.345	25.155.758.133	17.044.869.534	7.948.357.122	9.662.649.765
E.S.U. Verona	774.369.416	4.874.689.693	4.292.267.432	1.356.791.677	2.126.606.282	1.592.480.229

Art. 12

Conto generale del patrimonio

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l'anno finanziario 1987 di cui all'articolo 104 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1988

Bernini

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino Ufficiale. Della uscita di detta pubblicazione verrà data comunicazione ai lettori con sufficiente anticipo, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 settembre 1988, n. 46

- La Giunta regionale, su proposta del Vice presidente Umberto Carraro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 maggio 1988, n. 11/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 maggio 1988, dove ha acquisito il n. 367 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 31 maggio 1988;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giacomo Pontarollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 1988, n. 3429;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 agosto 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 agosto 1988, n. 9601/22712, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Nella nota suindicata, il Governo ha fatto trascrivere le seguenti osservazioni:

- a) che somma accertata - pari a oltre 3.713 miliardi - su capitolo 04020, relativo a quota parte corrente Fondo Sanitario Nazionale, è superiore a rispettive quote attribuite a Regione per esercizio 1987;
- b) che capitoli spesa 11010, 11019 e 11516 fanno riferimento a mutui ventennali anziché quindicennali come stabilito da articolo 3 legge 752/1986 concernente attuazione interventi programmati in agricoltura.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.